

Milano, 18 ottobre 2021

Gentilissimi proff. Saraceno e Gori,  
vi scriviamo la presente per sottoporre alla Vostra attenzione le nostre osservazioni circa la riforma al Reddito di Cittadinanza sulla quale ha lavorato la Commissione da Voi guidata e che – per quanto ci risulta - è ormai in dirittura di arrivo.

Il nostro angolo di visuale è quello (senz'altro parziale) della tutela dei cittadini stranieri, del loro diritto alla parità di trattamento e a adeguati percorsi di integrazione. Tale tutela costituisce lo scopo della nostra associazione, che lo ha perseguito promuovendo anche contenziosi che hanno condotto a importanti sentenze della Corte Costituzionale (ad es. sentenza 166/2018, 44/2020, 186/2021) e della Corte UE (ad es. sentenza Martinez Silva del 21.6.2017 e sentenza C – 350/2020 del 2.9.2021).

Come senz'altro Vi è noto, i punti critici che hanno fortemente limitato la possibilità degli stranieri di accedere al RDC (tanto che ancora oggi essi sono largamente sotto-rappresentati rispetto alla quota di presenza tra le famiglie in condizione di povertà assoluta) sono i seguenti:

- a. **Il requisito del permesso di lungo periodo**, che da un lato esclude proprio gli stranieri più bisognosi (che sono inevitabilmente quelli che non hanno maturato il requisito di reddito per accedere al permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione); dall'altro presuppone un già intervenuto percorso di inserimento sociale (alloggio idoneo, superamento del test di lingua ecc.) e dunque tale inserimento costituisce, per gli stranieri, ad un tempo presupposto e obiettivo della prestazione: sul punto la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi alla prossima udienza del 9.11 p.v. ma, indipendentemente dall'esito di detto giudizio, sarebbe comunque opportuno – a nostro avviso – che il Parlamento valutasse la ragionevolezza della previsione rispetto agli obiettivi della misura.

Inoltre il requisito del permesso di lungo periodo risulterebbe in contrasto con l'art. 41, comma 1 del TU immigrazione (che verrà confermato nel testo votato alla Camera in sede di legge europea) laddove prevede la parità di trattamento per le prestazioni a favore “degli indigenti” in favore degli stranieri titolari di permesso di almeno un anno: e benchè tale contrasto sia il medesimo già oggi esistente, il fatto che il legislatore confermi nello stesso tempo il requisito del permesso di un anno per la generalità delle prestazioni a favore degli indigenti e il requisito del permesso di lungo periodo per la principale (se non unica) di tali prestazioni non può che suonare contraddittorio.

- b. **Il requisito della pregressa residenza decennale** che sappiamo essere stato oggetto di attento esame all'interno della Vostra commissione. Quantomeno i due requisiti andrebbero considerati alternativi: se si inserisce un requisito di lungoresidenza pregressa non sembra logico cumulare con questo anche un permesso di soggiorno “qualificato”.

- c. **Il requisito della documentazione attestante la condizione reddituale e patrimoniale nel paese di origine**, è stato ampiamente “disinnescato” dal DM 21 ottobre 2019, ma proprio per questo è illogico conservarlo nel testo di legge, sia perché mantiene comunque effetti pregiudizievoli per i cittadini di alcune nazionalità (ad es. per i Kosovari per i quali l'onere è rimasto ai sensi del predetto DM) sia perché ormai in contrasto con i principi affermati dalla sentenza n. 9/2021 della Corte Costituzionale nonché da unanime giurisprudenza di merito.

**Riteniamo inoltre** che debbano essere inclusi espressamente tra gli aventi diritto i titolari di protezione internazionale (attualmente inseriti “di fatto” dall'INPS pur in assenza di una previsione di legge) e anche i titolari di protezione nazionale (cioè di protezione speciale).

**Infine** ci sembra molto opportuno, soprattutto qualora l'uno o l'altro dei requisiti di cui sopra fossero mantenuti, inserire una clausola “di chiusura” analoga a quella inserita nella L.46/2021 in tema di assegno unico, cioè una commissione che esamini i casi di possibile deroga ai requisiti, essendo evidente che possono verificarsi casi di soggetti in condizione di estremo bisogno ma privi dell'uno o dell'altro requisito.

Con la speranza che le nostre osservazioni possano essere da Voi condivise, restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento anche eventualmente con un breve confronto on line con Voi o con persona da Voi delegata.

Con i migliori saluti,

per il servizio antidiscriminazione ASGI

avv. Paola Fierro

avv. Alberto Guariso